

Imposte

Trust e trasferimento di quote esente: prelievo all'entrata con test immediato

Se si sceglie la tassazione in ingresso, le condizioni devono sussistere subito

di *Andrea Vasapolli*

23 Dicembre 2024

Ai fini dell'imposta di successione e donazione, l'utilizzo del trust non comporta il venir meno della spettanza di esenzioni o agevolazioni (naturalmente, in presenza dei relativi presupposti).

Le modalità di fruizione, tuttavia, cambiano a seconda che si applichi l'ordinario regime di tassazione all'uscita o l'opzionale regime di tassazione all'entrata.

Tassazione all'uscita

Con particolare riferimento all'esenzione relativa al trasferimento di partecipazioni prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 (Tus), nel regime di tassazione all'uscita disciplinato ai primi due commi del nuovo articolo 4-bis l'esenzione spetta al beneficiario al quale il trustee assegna le partecipazioni che fanno parte del patrimonio del trust.

È in capo al beneficiario che, in tale regime, devono essere soddisfatte le condizioni per fruire dell'esenzione, in particolare il rapporto di coniugio o di discendenza con il disponente, il vincolo temporale del mantenimento della titolarità e, nel caso di partecipazioni in società di capitali, l'acquisizione o l'integrazione del controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile.

Come previsto dalla circolare delle Entrate 34/E/2022, la volontà di fruire dell'agevolazione deve essere manifestata dal beneficiario con una dichiarazione resa nell'atto di attribuzione e il termine di possesso quinquennale decorre dalla data di attribuzione al beneficiario.

Tassazione all'entrata

Diverse sono invece le modalità di fruizione di tale esenzione in caso di opzione per la tassazione all'entrata di cui al terzo comma dell'articolo 4-bis del Tus. Tale regime opzionale implica che, con l'assolvimento dell'imposta in entrata, si esaurisce la fattispecie impositiva. La condizione posta dal penultimo paragrafo di tale comma, di necessaria verifica che i beneficiari delle future attribuzioni patrimoniali dal trustee facciano parte della categoria per la quale l'imposta è stata assolta, non ha infatti natura sospensiva. Se una parte del fondo in trust viene attribuita a un beneficiario che non fa parte di quella categoria, tale beneficiario deve semplicemente scontare l'ordinaria imposizione disciplinata dai primi due commi dell'articolo 4-bis con riferimento solo a tale attribuzione, rimanendo pienamente efficace e produttiva di effetti l'opzione per la tassazione all'entrata in origine esercitata per il patrimonio istituito in trust.

Dall'esaurimento della fattispecie impositiva consegue che, nel regime di tassazione all'entrata, la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'esenzione deve essere verificata nel momento in cui la partecipazione viene trasferita al trustee; il rispetto di tali condizioni, pertanto, non dovrà essere (ulteriormente) verificato nel successivo momento in cui la partecipazione sarà assegnata ai beneficiari.

Si ritiene, in particolare, che nel regime di tassazione all'entrata l'esenzione in oggetto spetti a condizione che:

- 1) il trustee assuma l'impegno a mantenere la titolarità della partecipazione per il periodo quinquennale richiesto dalla norma, termine che decorrerà dalla data di trasferimento al trustee della partecipazione;
- 2) tale impegno risulti dall'atto di trasferimento al trustee, ovvero dalla dichiarazione di successione nel caso di trust testamentario;
- 3) si realizzi in capo al trustee la condizione di acquisizione o integrazione del controllo per quanto richiesta dalla norma (partecipazioni in società di capitali).

Quanto al fatto che l'esenzione qui in esame spetta solo se il trasferimento avviene a favore del coniuge o dei discendenti del dante causa, si ritiene che per verificare se tale condizione è soddisfatta si debba avere riguardo a

chi sono i beneficiari del capitale del trust (la partecipazione istituita in trust concorre a formare il capitale del trust), mentre nessun rilievo hanno gli eventuali beneficiari del solo reddito, che pertanto possono anche essere soggetti diversi dal coniuge o dai discendenti del disponente.

Nel caso, inoltre, in cui il fondo in trust sia diviso in sottofondi i quali spettano a beneficiari diversi, si ritiene che si debba avere riguardo a chi sono i beneficiari del capitale dello specifico sottofondo del trust al quale il disponente destina tale partecipazione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE